



COMUNE DI VALVASONE

PROVINCIA DI PORDENONE

Regolamento per la costituzione del COMITATO PER I GEMELLAGGI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30 settembre 2010 e modificato
con deliberazione del C.C. n. 13 del 18 febbraio 2011**

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 26 APRILE 2011

Art. 1

Oggetto e finalità del Comitato per i gemellaggi

È istituito nel Comune di Valvasone il Comitato per i Gemellaggi con il compito di:

- Promuovere, programmare, organizzare e coordinare le iniziative atte a mantenere, favorire e sviluppare i rapporti e le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Valvasone con Enti territoriali italiani ed esteri;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle iniziative di cui al punto precedente, con la mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli. Nell'esercizio della propria programmazione terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale.

Art. 2

Natura giuridica del Comitato

Il Comitato è un supporto operativo all'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Art. 3

Programmazione finanziaria, risorse e procedure di spesa

Il Consiglio Comunale potrà provvedere ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa affinché, in via diretta o attraverso il Comitato, possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1.

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Annualmente il Comitato propone all'Amministrazione Comunale modalità e finalità di spesa dello stanziamento di cui sopra.

Lo stanziamento sarà utilizzato per singole iniziative, attraverso determinazioni del responsabile del Servizio competente oppure attraverso trasferimenti e/o conferimenti al Comitato.

Art. 4

Composizione e nomina

Il Comitato per i Gemellaggi è così composto:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- due consiglieri comunali indicati dalla maggioranza;
- due consiglieri comunali indicati dalla minoranza;

- il Presidente della Pro Valvasone;
- un rappresentante della Parrocchia;
- quattro rappresentanti designati dalle Associazioni del territorio;
- un rappresentante della Consulta dei Giovani;
- due rappresentanti dei comparti delle attività produttive e dei commercianti;
- un rappresentante dell'Istituto Comprensivo "Meduna – Tagliamento";

Il Comitato ha funzioni di indirizzo e di gestione e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio in base alle aree d'interesse e alle attività di programma. Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi le consulterà almeno una volta all'anno per raccogliere proposte e iniziative. Le proposte e le iniziative comunicate verranno valutate dal Comitato che si riserva la possibilità di scegliere alcune tra queste. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa realizzazione degli stessi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 5 Decadenza

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) a seguito dell'accertamento di tre assenze ingiustificate consecutive;
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza.

Art. 6 Assemblea Plenaria

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma previsionale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo chiedano cinque componenti.

Art. 7 Quorum strutturale

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 8 Giunta esecutiva

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta:

- dal Presidente, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;

- da quattro componenti, tra i quali vengono individuati il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, di cui un consigliere comunale scelto fra i quattro consiglieri designati;
La Giunta esecutiva attua i programmi formulati dall'Assemblea.
Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti la maggioranza dei componenti.

Art. 9

Norme procedurali

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Luogo di riunione

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Decadenza del Comitato

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato ed opera in regime di prorogatio fino alla nomina del successivo Comitato.

Art. 12

Beni e attrezzature

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse, per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

* * * * *